

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) QUADRI	Presidente
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PARROTTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(CO) PICARDI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARENGHI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore PARROTTA DOMENICO

Nella seduta del 16/04/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Con ricorso del 7 febbraio 2014 – preceduto da reclamo del 27 novembre 2013, riscontrato negativamente il 28 novembre 2013 –, il cliente, rappresentato da avvocato di fiducia, premetteva di aver stipulato, nel marzo 2009, con un intermediario poi incorporato dall'intimata, un contratto di finanziamento mediante delegazione di pagamento, estinto anticipatamente nell'ottobre del 2012, in corrispondenza della 43<sup>a</sup> rata (di 84). Contestata la mancata restituzione delle quote del costo dell'assicurazione e delle commissioni non maturate, chiedeva, previo accertamento e declaratoria di nullità delle clausole di non rimborsabilità, di dichiarare l'intermediario tenuto alla restituzione degli importi anticipatamente corrisposti pari, complessivamente, ad € 1.368,38, di cui € 219,27 a titolo di "commissione dell'intermediario bancario/ finanziario", € 496,24 a titolo di "commissione di cui alla lettera b del contratto", € 200,82 a titolo di " commissione dovuta all'agente mediatore", € 204,00 euro a titolo di " spese fisse", € 248,05 a titolo di "polizze assicurative", oltre agli interessi e alle spese per l' assistenza difensiva.

Con le controdeduzioni del 10 febbraio 2014, l'intermediario eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva rispetto alla richiesta di rimborso di quota parte del premio assicurativo, sul presupposto che, in conformità alla normativa vigente all'epoca della stipula del contratto non esisteva un obbligo in capo alla stessa di restituire la quota parte del premio assicurativo non maturato a causa dell'estinzione anticipata del finanziamento,

e che, tale obbligo non sussisteva neppure alla luce dell' art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, applicabile "solo ai contratti posti in commercializzazione dopo il 1° dicembre 2010". Rilevava, poi, che le pretese del ricorrente erano fondate su norme entrate in vigore successivamente alla stipulazione del contratto de quo e che quest'ultimo espressamente escludeva la rimborsabilità delle commissioni anticipatamente pagate dal cliente in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Evidenziava che l'art. 125 TUB riconosceva il diritto del consumatore alla restituzione dei costi dovuti per la vita residua del contratto e che tra questi "certamente non è compresa la commissione di intermediazione legata all'attività prestata dall'intermediario per la conclusione del contratto. Sicché i costi eventualmente rimborsabili sono solo quelli di gestione degli incassi delle rate mensili ancora a scadere". Precisava che tale costi erano stati già rimborsati nella misura di euro 41,00. In ordine alle quote di premio assicurativo, richiamava nuovamente le disposizioni contrattuali che escludevano la retrocessione in caso di estinzione anticipata del finanziamento, ribadendo la inapplicabilità del regolamento ISVAP n. 35/2010. Ritenuta congrua l'offerta di ristoro per € 239,68 formulata con nota del 28 novembre 2013, "unitamente" all'importo di € 20,00 versati dal ricorrente per l'accesso alla procedura dinanzi all'ABF, chiedeva, conclusivamente, di rigettare ogni ulteriore pretesa.

## DIRITTO

Deve ribadirsi l'orientamento condiviso, ormai da tempo, dai tre Collegi ABF ad avviso del quale l'intermediario è tenuto – sin dalla originaria versione dell'art. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e dell'art. 3 del Decreto del ministero del tesoro 8 luglio 1992 – a rimborsare, in sede di estinzione anticipata del prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a maturazione nel corso del tempo (c.d. commissioni recurring).

Con riferimento al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del rischio morte, deve parimenti rilevarsi che, nell'ambito della ormai consolidata giurisprudenza dell'ABF, è ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del cliente che abbia richiesto all'intermediario collocatore la restituzione di somme già corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale rapporto di finanziamento. Come persuasivamente rilevato "rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio" (ex plurimis, da ultimo anche con riferimento al criterio di calcolo, v. Collegio ABF di Napoli, decisioni nn. 5390/13, 5389/13, 5388/13, 873/13, 796/13, 298/13, 140/13, 46/13, 2613/12, 2612/12, 2610/12, 2280/12, 1720/12, 746/12; nello stesso senso Collegio ABF di Roma, decisioni nn. 1138/13, 1979/12, 491/12; Collegio ABF di Milano, decisioni nn. 980/13, 480/13, 432/13, 2730/12, 2055/12, 776/12, 195/12).

La vigenza, alla data di stipulazione del contratto de quo, dei citati artt. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e 3 del Decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 rende inconferente la circostanza opposta dall'intermediario in ordine alla entrata in vigore del "Regolamento Isvap 35/10". Sempre in ossequio al consolidato orientamento dei Collegi ABF, deve

ritenersi che la clausola contrattuale invocata dal resistente – in base alla quale era esclusa la ripetibilità del premio in caso di estinzione anticipata – non è opponibile al cliente, per essere contraria a norme imperative. Ed infatti, come si evince dalla Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, poiché “l'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 specifica che, in caso di adempimento anticipato, il cliente debba versare, in ogni caso, il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento nonché, in presenza di espressa previsione contrattuale, un compenso non superiore all'uno per cento del capitale residuo”, ne consegue che “l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata” (testualmente, tra le tante, Collegio ABF di Milano n. 776/12 cit.). E' stato poi persuasivamente sostenuto che tale comunicazione ha valenza interpretativa in quanto spiega il precetto contenuto nel citato decreto dell'8 luglio 1992, il quale – a propria volta – esplicita la disposizione contenuta nell'art. 125, comma 2, T.u.b. nel testo vigente all'epoca dei fatti, che prevedeva la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in via anticipata alle proprie obbligazioni “senza penalità e senza possibilità di patto contrario”, con diritto “a un'equa riduzione del costo complessivo del credito” (ibid.). Il collegamento negoziale testè ricordato consente di superare, nel merito, la ricordata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'odierno resistente. Deve, altresì, rilevarsi che il riferimento all'art. 22 d.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221 (entrata in vigore il 19 dicembre 2012) è irrilevante ai fini del decidere. Ed infatti, può ribadirsi non solo che la norma richiamata “risulta *ratione temporis* inapplicabile al contratto di specie, atteso che – sebbene il comma 15 septies disponga l'applicazione della norma ai contratti commercializzati prima dell'entrata in vigore della stessa” – il contratto de quo risulta estinto prima della sua entrata in vigore (i.e., come già rilevato, nell'ottobre 2012), quanto che “gli obblighi ivi stabiliti in capo all'impresa di assicurazione non sembrano incidere sul profilo della legittimazione, non sottraendo il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece ai fini della eventuale azione di regresso” (testualmente, ex plurimis, Collegio ABF di Napoli, decisione n. 1805/2013).

In ordine alla quantificazione dell'importo da retrocedere, l'orientamento dei Collegi ABF già richiamato supra si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a fattispecie qui non ricorrenti – nel senso di riconoscere un rimborso “parametrato alla durata residua del finanziamento”. Pertanto, utilizzando il criterio temporale, al quale ha più volte fatto riferimento questo stesso Consesso, l'indebito da restituire per oneri assicurativi senza più corrispondenza causale ammonta, per il finanziamento in disamina ad € 248,05 (pari a 41/84 di € 508,20).

Per quanto attiene alle “commissioni dell'intermediario bancario/finanziario” può osservarsi che il contratto indica – con sufficiente precisione – i costi remunerati per le “attività preliminari e conclusive del prestito” e, quindi, per voci c.d. *up front*. In ossequio al ricordato costante orientamento, la corrispondente domanda restitutoria non può trovare accoglimento.

Parimenti non dovute sono – sempre in base al ricordato costante orientamento del Collegio – le “commissioni dovute all'agente”, in quanto effettivamente intervenuto nella fase prodromica e conclusiva del contratto (come si evince dall'esame diretto di quest'ultimo).

Per quanto attiene alle commissioni erogate in favore della mandataria, l'intermediario resistente ha evidenziato di aver offerto a titolo di ristoro, con la nota del 28 novembre 2013, la somma di € 239,68 “determinata riconducendo le commissioni a suo tempo percepite” dalla mandataria “al t.a.n. contrattuale”. Orbene, l'attenta lettura delle clausole

pattizie evidenzia, al contrario di quanto sostenuto dallo stesso resistente (che ritiene essere le commissioni de quo e le “commissioni dovute all’agente” “remunerative di due attività distinte ed autonome”) e a differenza di altre fattispecie contrattuali sottoposte al vaglio di questo Collegio:

- una specifica distinzione delle commissioni riconosciute all’agente da quelle della mandataria, con loro rispettiva determinazione analitica,
- una specifica descrizione, come preliminare alla stipula del contratto dell’attività, svolta dall’ “intermediario bancario/finanziario”,
- una analitica indicazione delle “spese fisse”, remunerative di attività up front (indicate come “spese di apertura pratica, spese di caricamento e gestione dati, di stampa, spese di notifica, postali” ecc.).

Tali circostanze, unitamente ad una sostanzialmente opaca e generica individuazione delle attività descritte come incumbenti sulla mandataria e alla ricordata offerta dell’intermediario (che seppure a fini transattivi, appare aver così implicitamente riconosciuto la retrocedibilità degli importi offerti al titolo de quo), persuadono l’adito Collegio a ritenere insostenibile la tesi difensiva in base alla quale entrambi i soggetti coinvolti nell’attività di intermediazione abbiano svolto i medesimi incumbenti preliminari, beneficiando altresì del ristoro delle ricordate “spese fisse”, tutte parimenti up front.

Accertata in tal senso l’effettiva portata delle clausole contrattuali, deve ritenersi l’intermediario obbligato a restituire gli importi di cui infra, avendo questo Collegio più volte sostenuto – nel proprio ricordato orientamento – la impossibilità di determinare ex post il criterio di computo e, conseguenzialmente, la adottabilità del criterio di default del pro rata temporis. In applicazione di tale criterio devono essere retrocesse le somme specificamente richieste dal ricorrente in € 496,24 (pari a 41/84 di € 1.100,70).

Alla somma complessiva di € 774,29 vanno aggiunti gli interessi legali dalla data del reclamo, quale atto di messa in mora.

In ragione della necessità per il cliente di ricorrere all’assistenza del legale per superare le resistenze dell’intermediario convenuto, il Collegio dispone altresì il ristoro del danno patrimoniale sub specie di spese per assistenza difensiva, che determina equitativamente in € 200,00.

#### **P.Q.M.**

**In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla restituzione dell’importo di € 744,29, oltre interessi legali dalla data del reclamo; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ENRICO QUADRI